



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMODIO	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALLUCCI	RUGGERO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ENNIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1332/11 depositato il 22/02/2011
- avverso la sentenza n° 465/60/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

STUDIO LEGALE TONUCCI & PARTNERS  
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7 00196 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.V.A.

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1332/11

UDIENZA DEL

30/09/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

199/9/11

PRONUNCIATA IL:

30/9/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/10/2011

Il Segretario

[redacted] impugna la sentenza n. 465, pubblicata il 9/11/2010, con la quale la 60a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva i 3 ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Agenzia delle entrate accertava maggiori imponibili a seguito del disconoscimento dei costi per compensi corrisposti alla [redacted] associata in partecipazione per gli anni 2004, 2005, 2006.

1-Chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la trattazione in pubblica udienza.

Questo Collegio ritiene l'eccezione fondata.

1.1-Infatti, nei motivi della decisione, i giudici dopo avere scritto che "i ricorsi appaiono fondati" e sufficientemente motivato tale conclusione, nel dispositivo statuiscano che essi sono respinti.

1.2-Il ricorrente non ha proposto alla CTP istanza di correzione della sentenza, né ricorrono i casi enunciati nell'art. 59 del DLgs n. 546/1992 per rimettere la causa alla CTP, per cui spetta a questo Collegio, annullando la sentenza, la decisione della controversia.

2-Il merito.

L'ufficio tra i documenti prodotti dal contribuente, il quale svolge attività di intermediazione nel commercio di carta, cancelleria, libri, trova una scrittura privata, non registrata, di un contratto in partecipazione con la [redacted]

Sulla base delle motivazioni riprodotte nella Circ. N.50 del 12/6/2002 l'ufficio disconosce la deducibilità delle quote spettanti all'associato, in quanto il contratto non era stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Conseguentemente con gli avvisi di accertamento determinava i maggiori imponibili.

3-Il contribuente rileva che gli atti impugnati sono nulli per violazione degli art. 42, comma 2 del DPR n. 600/1973 e art. 56, comma 5, del DPR n. 633/1972 in materia di motivazione degli atti di accertamento.

3.1-Secondo il contribuente il richiamo alla Circolare non è idoneo a motivare gli atti impugnati.

3.2- "L'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge (Cass. n. 21154/2008).

E' lo stesso ufficio, del resto, che nella memoria prodotta in primo grado riconosce che la mera circolare non costituisce fonte normativa, ma che questa "ha solo prestato all'ufficio precedente le parole per illustrare i presupposti giuridici dell'azione", per cui la questione non merita altre considerazioni.

4-La motivazione dell'accertamento.

L'ufficio non riconosce la variazione in diminuzione degli importi delle fatture della società [redacted] perché il contratto di associazione in partecipazione non è stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4.1- L'ufficio non ha alcun dubbio sul fatto che "non vi sono norme civilistiche e tributarie che prescrivano vincoli di forma per la redazione del contratto di associazione in partecipazione".

4.2-In un lontano passato, in tema di data della scrittura privata non autenticata nei confronti dei terzi, a norma dell'articolo 2704, c.c., dalla nozione di «terzo» veniva escluso il Fisco.

4.3-La Cassazione con la sentenza n. 2402/2000 ha cambiato opinione statuendo che, in tema d'imposta di registro, la data dell'atto assurgeva a elemento determinante, ampliando il concetto di terzo, comprendendovi l'Amministrazione finanziaria.

*[Handwritten signature]*

4.4—Non si rinvengono, però, statuizioni che sotto il profilo tributario, per le II.DD. ed IVA, “l’incertezza della data si riverbera sulla certezza ed inerenza del costo che si invoca di dedurre sulla scorta del documento”, come scrive l’ufficio nelle controdeduzioni.

5-In mancanza di norme precise e statuizioni conseguenti della Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria non può non prendere atto della scelta fatta dal contribuente in maniera chiara e costante per gli anni in contestazione, per fatti concludenti (Cass. n. 10599/2003,2810/2005).

5.1-Il contribuente ha, infatti, regolarmente contabilizzato e registrato le fatture passive in relazione alle prestazioni dell’associato.

Non c’è motivo di dubitare che l’associato abbia regolarmente assoggettato ad IVA le proprie prestazioni ai sensi dell’art.4 del DPR 633/1972 e, comunque, non esiste prova contraria fornita dall’ufficio.


6-In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, gli avvisi impugnati devono essere annullati perché non si ravvisano violazioni normative e, per l’effetto, si condanna l’ufficio alle spese di giudizio che si liquidano in € 1000,00.

Con la decisione odierna non ha più ragion d’essere la richiesta sospensione degli atti impugnati.

PQM

L’appello è accolto con la condanna dell’ufficio alle spese di giudizio che si liquidano in € 1000,00.

Così deciso in Roma 30.09.2011

Il Relatore  


Il Presidente  
